Comune di Leni

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ORDINANZA

N. 19 DEL 16/09/2026

OGGETTO:

Misure temporanee per il contenimento di latrati, abbai e altri rumori canini molesti nelle ore notturne in tutto il territorio del Comune di Leni

Premesso che sono pervenute all'Amministrazione comunale lamentele di cittadini e turisti concernenti il disturbo del riposo notturno provocato, nel territorio comunale, da latrati, abbai, ululati e altre vocalizzazioni canine, rappresentandosi che la situazione in tale zona eccede la normale tollerabilità;

Considerato che la tutela della salute e del riposo delle persone deve essere conciliata con la presenza degli animali d'affezione, mediante adeguate modalità di custodia e misure proporzionate, rispettose del loro benessere;

Visti gli articoli 9 e 32 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 6 e 14, in materia di inquinamento acustico, competenze comunali e controlli, nonché all'articolo 9, che attribuisce al sindaco, in presenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il potere di disporre, con provvedimento motivato, speciali forme temporanee di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore;

Richiamato altresì l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modificazioni, che attribuisce al sindaco la competenza residuale sugli atti di amministrazione;

Richiamata la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sezione I, 4 maggio 2023, n. 159, sulla competenza sindacale all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 della legge n. 447/1995, ferma restando la necessità di un'adeguata istruttoria e della proporzionalità delle misure;

Richiamato l'articolo 659 del codice penale, che contempla anche il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone provocato suscitando o non impedendo strepiti di animali, quando ricorrano gli elementi della fattispecie;

Vista la legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, e successive modificazioni, recante norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo;

Viste la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, e l'Ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Rilevato che dalle lamentele pervenute da cittadini e turisti emerge che nel territorio comunale - per intensità, durata e/o reiterazione – latrati, abbai, ululati e altri rumori canini eccedono la normale tollerabilità e incido o sul riposo notturno e sulla quiete delle persone;

Ritenuto di circoscrivere l'intervento alla fascia notturna compresa tra le ore 21:30 e le ore 07:30 del giorno successivo, privilegiando accorgimenti di custodia e gestione rispetto a misure maggiormente invasive, senza imporre il silenzio assoluto degli animali o il loro generalizzato allontanamento;

ORDINA

Ai proprietari, detentori, custodi e affidatari di cani, a qualsiasi titolo presenti nel territorio del Comune di Leni, dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 agosto 2027, nella fascia oraria dalle ore 21:30 alle ore 07:30 del giorno successivo, di osservare le seguenti prescrizioni per prevenire e contenere latrati, abbai, ululati e altre vocalizzazioni che, per intensità, durata o reiterazione, arrechino un concreto e apprezzabile disturbo al riposo delle persone:

- **a.** Di assicurare **un'adeguata custodia e vigilanza** degli animali, organizzandone la permanenza e l'assistenza in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di persistenti manifestazioni rumorose.
- **b.** Di **non lasciare i cani incustoditi** su balconi, terrazze, cortili, giardini, recinti o altri spazi esterni quando tale modalità di detenzione determini il protrarsi di abbai, latrati o ululati molesti. In tali casi, il detentore deve modificare le condizioni di custodia e, ove necessario, collocare l'animale in un ambiente idoneo a contenere il disturbo, assicurando spazio, aerazione, riparo e condizioni compatibili con le sue esigenze.
- **c.** Di **intervenire sulle cause evitabili delle manifestazioni rumorose**, garantendo le necessità di cura, alimentazione, abbeveraggio e movimento dell'animale e riducendo, per quanto concretamente possibile, gli stimoli esterni che ne provochino l'agitazione.
- **d.** Di adottare, in caso di persistenza del disturbo nonostante gli accorgimenti di custodia, ulteriori misure **appropriate alle condizioni dell'animale**, avvalendosi, ove necessario, della valutazione di un medico veterinario, senza ricorrere autonomamente a trattamenti farmacologici.

Le prescrizioni non vietano le vocalizzazioni occasionali che, considerate le concrete circostanze, non risultino idonee a disturbare il riposo, né introducono un divieto generale di detenzione di cani all'aperto. La loro applicazione richiede la valutazione della condotta del detentore e delle caratteristiche effettive del disturbo.

Per dare esecuzione alla presente ordinanza non si deve fare ricorso a mezzi lesivi, pratiche coercitive dannose, strumenti elettrici antiabbaio, uso della museruola come mezzo per impedire la vocalizzazione, confinamento in ambienti inidonei o altre condotte incompatibili con il benessere animale. Restano fermi i divieti di maltrattamento e abbandono.

DISPONE

Che la Polizia municipale curi la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, ferme restando le competenze degli altri organi di polizia, documentando nei riscontri il luogo, l'orario, la durata, la frequenza e le modalità del disturbo, nonché le condotte concretamente imputabili ai detentori.

Che gli uffici comunali competenti attivino, quando necessario, la collaborazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, con particolare riguardo ai servizi veterinari territorialmente competenti, e il supporto di ARPA Sicilia per le verifiche acustiche di competenza.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Leni. Responsabile Procedimento: Pittorino Alessio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Che, per i fenomeni riconducibili a cani vaganti privi di detentore, gli uffici comunali attivino gli interventi previsti dalla normativa sul randagismo, in raccordo con i servizi veterinari. La presente ordinanza non autorizza i privati a procedere autonomamente alla cattura o all'allontanamento degli animali.

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Messina, al Comando della Stazione Carabinieri di Santa Marina Salina, all'Azienda sanitaria provinciale di Messina - Dipartimento di prevenzione veterinaria e servizi territorialmente competenti, alla Polizia municipale e agli uffici comunali interessati.

Che il provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio informatico e sul sito istituzionale del Comune, assicurandone adeguata diffusione. Ulteriori prescrizioni rivolte a destinatari determinati saranno adottate e notificate con separati provvedimenti.

Che l'ordinanza è modificata o revocata anticipatamente quando vengano meno le esigenze che la giustificano; ogni proroga richiede un nuovo provvedimento motivato su istruttoria aggiornata.

AVVERTE

L'inottemperanza alle prescrizioni legittimamente adottate ai sensi **dell'articolo 9 della legge n. 447/1995** comporta, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della medesima legge, **da euro 2.000 a euro 20.000**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo **650 del codice penale**.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo **659 del codice penale** quando ne ricorrano gli elementi, nonché la tutela civilistica prevista dall'articolo **844 del codice civile**. L'accertamento delle responsabilità compete agli organi preposti e non consegue automaticamente alla sola presentazione di una lamentela o al semplice fatto che un cane abbai.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, entro sessanta giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione, dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le disposizioni applicabili.

Il Sindaco
Rag. Ireneo Giardinello

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Leni. Responsabile Procedimento: Pittorino Alessio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line